

Udine, 25 06 2025

Oggetto: Conseguenze del ritardato rilascio di un certificato medico di malattia – Donazione sangue e codice fiscale della struttura che effettua il prelievo.

Circolare numero 015/2025

In breve

L'INPS con messaggio 1773/2025 ha comunicato l'implementazione della procedura interna di controllo sulla validità dei certificati medici che risulta ora perfettamente aderente alle disposizioni normative vigenti.

In particolare, l'INPS ha ricordato che, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, il certificato di malattia rilasciato dal medico ha validità dalla data di redazione e non può retroagire. L'unica eccezione riguarda l'ipotesi della visita domiciliare: in tale caso, infatti, la validità del certificato medico ai fini della prestazione economica può essere riconosciuta anche per il giorno precedente la data di redazione del certificato.

Considerato quanto sopra, in caso di visita ambulatoriale il certificato medico, ai fini del pagamento delle quote di malattia a carico dell'INPS e – di conseguenza – ai fini del pagamento delle integrazioni di malattia a carico dell'azienda, avrà validità a partire dal giorno del rilascio rimanendo esclusi dal trattamento retributivo i giorni che precedono.

Con riferimento alla certificazione medica relativa alla donazione del sangue l'INPS con circolare 96/2025 ha reso obbligatoria l'indicazione del codice fiscale della struttura che effettua il prelievo.

Approfondimento

La validità dei **certificati di malattia** in rapporto alla data di rilascio può essere analizzata sotto vari aspetti:

- 1) con riferimento alla validità del certificato in merito alla **giustificazione dell'assenza** va analizzata la disciplina del CCNL applicato;
- 2) con riferimento alla validità del certificato nell'ambito del **pagamento delle quote di malattia a carico dell'INPS** si distinguono due casistiche:
 - visita domiciliare (ovvero effettuata dal medico presso il domicilio del dipendente): la validità può essere fatta retroagire per massimo un giorno rispetto a quello di rilascio. In questo caso, ad esempio, un certificato rilasciato il 13 giugno con l'indicazione *“dichiara di essere ammalato dal 12 giugno”* sarà valido per le giornate del 12, 13 e successive;
 - visita ambulatoriale (ovvero effettuata dal medico presso l'ambulatorio): la validità non può essere fatta retroagire. In questo caso, ad esempio, un certificato rilasciato il 13 giugno con l'indicazione *“dichiara di essere ammalato dal 12 giugno”* sarà valido solo per la giornata del 13 e successive.

Dott. Riccardo Canu Dott.sa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Si noti che, nell'esempio della visita ambulatoriale, il 12 giugno diventa una giornata non riconosciuta dall'INPS e i tre giorni c.d. di carenza di trattamento partiranno dal 13 giugno. Considerato che i CCNL – normalmente – regolano il trattamento di malattia a carico dell'azienda in funzione del trattamento di malattia a carico dell'INPS, il dipendente nella giornata del 12 giugno non avrà diritto ad alcun compenso né a carico INPS né a carico azienda.

La disciplina che consente la retroattività del certificato medico solo per un giorno e solo in caso di visita domiciliare è presente da tempo nel nostro ordinamento ma – fino ad oggi – l'INPS, nella pratica, ha spesso di fatto applicato la disciplina delle visite domiciliari anche alle visite ambulatoriali, consentendo quasi sempre la retroattività di un giorno.

A partire dal corrente mese di giugno la procedura di controllo dell'INPS consente di distinguere puntualmente la visita domiciliare da quella ambulatoriale con la conseguenza che, in caso di visita ambulatoriale, la certificazione medica non potrà più retroagire. Lo Studio conformerà le elaborazioni del LUL a tale principio. In particolare, salvo diversa volontà aziendale, le giornate per le quali il certificato medico risulta rilasciato in ritardo verranno individuate con il giustificativo di assenza "*MC mancata certificazione*" che non prevede decorrenza di retribuzione, né a carico INPS, né a carico azienda.

Come detto – con riferimento alla giustificazione dell'assenza – occorre fare riferimento alla disciplina del CCNL che ben potrebbe, ad esempio, considerare giustificata l'assenza del lavoratore che, pur avendo presentato un certificato medico rilasciato in ritardo, abbia avvisato il datore di lavoro dello stato di malattia sin dal primo giorno di assenza.

Considerato quanto sopra – fatta salva la meno frequente visita domiciliare – il dipendente deve sempre farsi visitare in ambulatorio dal proprio medico (oppure da un sostituto oppure dalla guardia medica) sin dal primo giorno di assenza, in mancanza non avrà diritto a ricevere né il trattamento a carico dell'INPS né il trattamento a carico dell'azienda.

Di seguito riportiamo la bozza di un avviso (da adeguare in funzione della effettiva fattispecie trattata) che, qualora di interesse, potrà essere diffuso tra il personale.

Infine, segnaliamo che l'INPS ha recentemente emanato una circolare di riepilogo della disciplina sulla donazione sangue con la quale è stata introdotto l'obbligo di inserire nella certificazione medica relativa alla donazione del sangue anche l'indicazione del codice fiscale della struttura che effettua il prelievo. L'assenza di tale dato (non sempre presente nei certificati medici) impedisce al datore di lavoro di recuperare l'indennità economica spettante al dipendente per la donazione sangue che – come è noto – è di competenza dell'INPS.

A tutto il personale.

VALIDITA' DEI CERTIFICATI DI MALATTIA A FINI INPS

Ricordiamo che i certificati di malattia hanno validità dal giorno del rilascio.

Eccezionalmente il medico può fare retroagire la validità del certificato per massimo una giornata e solo in caso di visita domiciliare.

In caso di ritardo nel rilascio della certificazione medica, anche se il dipendente dichiara di essersi ammalato nei giorni precedenti, le giornate di mancata “copertura” non possono essere considerate giornate di malattia.

In particolare, per i giorni non “coperti” da regolare certificazione il dipendente può incorrere nelle seguenti problematiche:

- mancata copertura economica Inps;
- mancata copertura economica da parte aziendale;
- assenza non giustificata.

Quanto sopra viene ribadito in quanto con un recente messaggio l'Inps ha annunciato l'irrigidimento delle procedure di controllo che ora sono in grado di distinguere in tempo reale la circostanza che la visita venga fatta a domicilio oppure in ambulatorio.

Per evitare di incorrere in spiacevoli mancati indennizzi, consigliamo il personale di prendere tempestivamente contatto con il proprio medico di famiglia per concordare la visita sin dal primo giorno di assenza. Con l'occasione rammentiamo anche la possibilità – in caso di necessità – di farsi visitare dalla guardia medica in alternativa al medico di famiglia.

La Direzione aziendale.